

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.D.V.S. F.I.D.A.S ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE E.T.S. – O.D.V."

TITOLO I

Articolo 1 – Denominazione

- 1) È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modificazioni l'Associazione Ente del Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato, denominata "A.D.V.S. F.I.D.A.S – Associazione Donatori Volontari Sangue E.T.S. – Organizzazione di Volontariato – O.D.V." con sede legale in Termini Imerese Via Luigi Einaudi , 2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art.13

Articolo 2 – Scopi e Principi ispiratori

L'Associazione A.D.V.S. F.I.D.A.S è una Associazione di volontari donatori di sangue, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e ha per scopo di diffondere e promuovere la cultura del dono del sangue, in modo volontario , anonimo , gratuito , periodico , responsabile quale atto di umana solidarietà. L'Associazione, in particolare si propone di:

- a) Reclutare donatori di sangue;
- b) Tutelare la salute e i diritti del donatore;
- c) Compiere e sovvenzionare studi e ricerche sul sangue e sui suoi derivati e componenti;
- d) Istituire borse di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico, infermieristico e paramedico.
- e) Promuovere le iniziative per la propaganda tendente a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione de sangue e le sue varie applicazioni.
- f) Svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci, per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione.
- g) Gestire unità/centri per la raccolta di sangue,
- h) Organizzazione eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti l'Associazione potrà aderire come associante, associata o federata in altre associazioni di volontariato aventi le medesime finalità solidaristiche o altri enti del Terzo Settore.

Le predette attività sono svolte in conformità alle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Articolo 3 – Attività

- 1) L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente negli "interventi e prestazioni sanitarie", di cui alla lettera b) Decreto legislativo n. 117/2017 art. 5.
- 2) Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:
 - a) Cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
 - b) Affitto locali totali e/o parziali di cespiti patrimoniali;
 - c) A iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
 - d) Organizzazione eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi.
- 3) Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione E.T.S.-O.d.V prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del terzo settore – Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superano l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17 D.l.gvo 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione – ETS-O.d.V derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con quella di volontario.
- 5) L'Associazione – ETS-O.d.V ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgvo 117/2017.
- 6) Inoltre l' ETS-O.d.V può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Elementi giuridici:

L'Associazione A.D.V.S. – FIDAS **ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE E.T.S. – O.D.V** è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 5 – Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione E.T.S.-O.D.V durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'E.T.S.-O.D.V
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' E.T.S.-O.D.V
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Rimborso e/o compensi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con strutture sanitarie;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione E.T.S.-O.D.V ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci o dell'Assemblea dei delegati se nominati, entro e non oltre il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'E.T.S.-O.D.V, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato o delegato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell' E.T.S.-O.D.V a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 – Sezioni e Gruppi di donatori

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà costituire apposite sezioni, o gruppi di donatori previa delibera da parte del Consiglio Direttivo, aventi sede in Comuni, Frazioni, Quartieri, Complessi aziendali, Istituti ed altre simili comunità. In ogni caso le Sezioni non possono essere costituite se non raggiungono un numero di Soci complessivo di cento (100) unità, delle quali il novanta per cento (90%) dovranno essere donatori di sangue. I gruppi non possono costituirsi se non vi sono almeno quindici (15) donatori associati.

Art. 7 - Soci

Formano l'Associazione E.T.S.-O.D.V le seguenti categorie dei soci:

- a) Donatori di sangue.
- b) Benemeriti.
- c) Volontari.

Soci Donatori: Sono tutti coloro che sono giudicati idonei al dono del sangue ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che dopo la prima donazione continueranno a donare il sangue in forma periodica. I soci donatori che prestano attività per il raggiungimento degli scopi associativi agiscono in modo gratuito e con spirito di volontariato. Gli stessi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Soci Benemeriti: Sono coloro che, non potendo donare il sangue per cause indipendenti dalla propria volontà, svolgono gratuitamente attività utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione E.T.S.-O.D.V. Gli stessi hanno diritto di voto attivo e passivo.

Soci Volontari: Sono tutte le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private e gli stessi soci donatori che contribuiscono al funzionamento dell'Associazione E.T.S.-O.D.V

L'ammissione a socio è in ogni caso subordinato all'accettazione esplicita e incondizionata delle norme statutarie e del regolamento dell'Associazione.

1) Ai sensi dell'art. 32 DL.vo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell' E.T.S.-O.D.V tutte le persone fisiche e le O.D.V. che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all' E.T.S.-O.D.V è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione.

1) L'ammissione di un socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli

organi dell' E.T.S-O.D.V

- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri, il cui giudizio è insindacabile.
- 3) Il ricorso al collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci; non è previsto alcun versamento di quota sociale. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. Per decadenza derivata dalla perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di soci.
 - b. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' E.T.S-O.D.V
 - c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell' E.T.S-O.D.V
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione E.T.S-O.D.V sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione E.T.S-O.D.V ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione E.T.S-O.D.V, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' E.T.S-O.D.V;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell' E.T.S-O.D.V.

Art. 10 - Organi dell'Associazione - E.T.S. – O.D.V.

Sono organi dell'Associazione – E.T.S. - ODV:

- L'Assemblea generale dei soci;
- L'Assemblea dei Delegati delle Sezioni dei soci (se deliberata dall'Assemblea dei soci)
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo ;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Sindaco unico e/o Collegio sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.lgvo 117/2017);
- Revisore contabile unico e/o Collegio dei Revisori contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.lgvo 117/2017).

Le cariche elettive hanno durata di anni tre, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 – Assemblea generale dei soci.

1) L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell'Associazione – E.T.S.-O.D.V., regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un associato nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 2 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide

le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'E.T.S-O.D.V abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'E.T.S.O.D.V. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria:

- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci il presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e la revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'E.T.S-O.D.V
- nomina e revoca l'organo di controllo;
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione – E.T.S-O.D.V. stesso.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'E.T.S-O.D.V..
- 4) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.12.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- 3) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione-E.T.S-O.D.V e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione

- *Assemblea ordinaria.*

L'Assemblea dei Delegati dell'Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione ETS- ODV almeno una volta all'anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) prima dell'adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

L'assemblea dei Delegati dell'Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l'ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.

- *Assemblea straordinaria.*

In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell'Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto ($\frac{1}{5}$) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.

Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell'Assemblea dei delegati di sezione.

- 1) L'Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell'Associazione E.T.S.-O.D.V. delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all'assemblea generale dei soci.
- 2) L'assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l'Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario ed all'occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall'Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell'Associazione E.T.S.-O.D.V..
- 3) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.

Art. 16 - Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci e rappresenta l'unità dell'Associazione – E.T.S.-O.D.V.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell'assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione – E.T.S.-O.D.V. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione – E.T.S.-O.D.V.; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- 3) Convoca l'Assemblea dei delegati e l'assemblea dei soci
- 4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 5) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
- 6) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del

Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

7) Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

8) Il Presidente nella qualità firma tutti gli atti dell'Associazione – E.T.S.-O.D.V

Art. 17 – Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione – E.T.S.-O.D.V, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione E.T.S.-O.D.V; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezioni suppletive.

5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione E.T.S.-O.D.V, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS-O.D.V, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea dei soci il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 11;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la

definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.

10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 18 - Organo di controllo.

1) Qualora se ne ravvisi l'obbligatorietà ex dell'art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 16. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Revisione Legale dei Conti.

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 Dlgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni (3) e può essere rinominato.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione E.T.S.-O.D.V, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 20 - Il Collegio dei probiviri.

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione E.T.S.-O.D.V o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Art. 21 - Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione E.T.S.-O.D.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione E.T.S.-O.D.V il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 - Norme Finali.

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 23 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento delle Sezioni.

TITOLO II

Art. 24 – Le Sezioni

Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione – E.T.S..

Art. 25 - Organi delle Sezioni

Sono Organi delle Sezioni:

- 1) L'Assemblea dei Soci.
- 2) Il Consiglio Direttivo.

- 3) Il Presidente.
- 4) Il Cassiere – Segretario.

Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.

L'Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l'ordine del giorno che si vuole trattare. L'Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l'Assemblea dei Delegati dell'Associazione – E.T.S., per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.

Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali

Le competenze dell'assemblea di sezione sono le seguenti:

- 1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- 2) Nomina ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all'atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e undici.
- 3) Elegge i delegati per l'Assemblea dei delegati dell'Associazione –E.T.S..
- 4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.

Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale

I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l'altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la

realizzazione degli scopi dell'Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell'Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all'Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d'elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell'Associazione – E.T.S..

Art. 29 - Il Presidente della Sezione

Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell'Associazione – ETS. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l'esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.

Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione

Il Vice- Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.

Art. 31 – Il Segretario Cassiere

Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l'amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell'Associazione – E.T.S..

Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.

Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell'ambito dell'Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari

previsti dall'articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall'Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all'Associazione – E.T.S. Le Sezioni realizzano gli scopi dell'articolo 2 del presente Statuto.

APPROVATO NELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 GENNAIO 2020

